

COMUNE DI RIMINI

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 79 del 21.07.2005

REGOLAMENTO

**Norme sul procedimento concernenti l'esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande**

INDICE

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 - Principi e finalità generali
- Art. 3 - Unità organizzativa titolare del procedimento
- Art. 4 - Responsabile del procedimento
- Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 6 - Comunicazione di non decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento
- Art. 7 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli
- Art. 8 - Tipologia dei procedimenti
- Art. 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività
- Art. 10 - Disciplina del procedimento autorizzatorio
- Art. 11 - Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività
- Art. 12 - Criterio di priorità nell'esame delle domande
- Art. 13 - Termini di formazione del silenzio-assenso
- Art. 14 - Termine di conclusione del procedimento
- Art. 15 - Denunce di inizio attività
- Art. 16 - Disciplina del subingresso
- Art. 17 - Controlli
- Art. 18 - Definizione di superficie di somministrazione
- Art. 19 - Definizione di stagionalità
- Art. 20 - Definizione dei piccoli trattenimenti
- Art. 21 - Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
- Art. 22 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico
- Art. 23 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Norma finale

Art. 1- Definizioni

I. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per legge regionale n. 14 del 2003, la legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, recante disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per legge n. 241 del 1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
- e) per decreto ministeriale n. 564 del 1992, il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Principi e finalità generali

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto comunale, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici cui sono attribuite competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi alle opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
 - b) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso:
 - la predisposizione di adeguata modulistica relativa alle domande e alle denunce;
 - la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni;
 - l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento.
 - c) definire tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
 - d) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.
2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma 1., lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 3 – Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui alla legge regionale n. 14/2003, è individuata l'unità organizzativa che ne è titolare, alla quale compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.
2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento ha compiti di impulso e propositivi, finalizzati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso, è tenuto a sollecitare gli altri eventuali uffici interessati al rispetto dei

tempi e delle modalità procedurali definite, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6 della legge n. 241/1990, oltrechè l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.
2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge possono intervenire nel procedimento.
3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscono e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili, il responsabile del procedimento deve fornire anche a loro l'informazione dell'avvio del procedimento.
4. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - c) la persona responsabile del procedimento;
 - d) la data di inizio del procedimento;
 - e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.
5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, il responsabile del procedimento provvede ad esporne copia all'albo comunale, per un periodo di quindici giorni.

Art. 6 - Comunicazione di non decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento

1. Nel caso in cui la domanda o la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia della non decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della domanda o della denuncia. Nell'eventualità che il termine assegnato decorra infruttuosamente, il responsabile del procedimento dispone quanto segue:
 - a) per le domande, l'invio, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto richiedente di apposita comunicazione nella quale rende nota

l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento con conseguente archiviazione della pratica;

- b) per le denunce, l'invio, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o notifica di apposito provvedimento dirigenziale con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere alla verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, viene disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
2. Con la notizia di cui al comma 1. non decorre il termine per la conclusione del procedimento, in quanto tale termine decorre dal ricevimento della denuncia /domanda regolare e completa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 26 aprile 1992 n. 300.
3. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso una sola volta, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

Art. 7 - Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. Il procedimento diretto alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento di natura autorizzatoria o, comunque, di un provvedimento interdittivo o limitativo dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto, quando non esistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di conferire celerità del procedimento o ragioni a tutela della pubblica incolumità o d'igiene, dalla comunicazione del relativo avvio, nella quale sono indicate le ragioni che giustificano la determinazione che si vuole assumere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che devono essere valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) di chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione.
4. Le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, di tutela della pubblica incolumità o dell'igiene che, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 17-ter del T.U.L.P.S. non consentono la preventiva comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Art. 8 - Tipologia dei procedimenti

- I. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad autorizzazione:
 - a) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, o, in via transitoria, ai parametri numerici di cui alla legge n. 25 del 1996 adottati con ordinanza sindacale prot. n. 26139D del 5 febbraio 1996;
 - b) il trasferimento di sede degli esercizi di cui alla lett. a);
 - c) l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi di cui

alla lett. a).

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati a denuncia di inizio attività l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività indicate all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003, in quanto non assoggettabili ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo predetto, comma 2;
3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. f) della legge regionale n. 14 del 2003, sono incluse fra le attività per le quali non si applicano i criteri di programmazione di cui allo stesso articolo, comma 2, le attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003, svolte in appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa, nonché le attività di somministrazione esercitate in forma imprenditoriale all'interno di amministrazioni, enti o imprese pubbliche.

Art. 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 2003, sono individuati agli artt. 10 e 11, rispettivamente:
 - a) le fasi procedurali rilevanti ai fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, in rapporto al soggetto titolare dell'attività ed ai locali di esercizio;
 - b) i requisiti ed i presupposti cui deve ritenersi assoggettato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c) i requisiti ed i presupposti che debbono sussistere unicamente ai fini dell'esercizio dell'attività e pertanto, all'atto dell'apertura dell'esercizio.
2. La sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2003 potrà essere richiesta al momento del rilascio del titolo autorizzatorio, solo qualora il competente settore comunale, per ragioni organizzative, ne preveda l'obbligo in quel momento.

Art. 10 - Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di ampliamento e di riduzione della superficie di somministrazione, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta dal competente settore comunale e devono contenere gli elementi in essa previsti, perché necessari alla loro valutazione.
2. Il responsabile del procedimento applica le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
3. Successivamente alla presentazione della domanda, se regolare, o alla presentazione dell'integrazione richiesta, il responsabile del procedimento provvede al relativo esame in relazione ai seguenti requisiti:
 - a) requisiti morali e professionali di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - b) compatibilità con i criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale predetta o, in vigore della norma transitoria di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, dei parametri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996.
4. In caso di verifica positiva il responsabile del procedimento prenota l'autorizzazione che, pertanto, viene distolta dalla eventuale disponibilità.
5. L'assenza di uno o più requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b), determina l'assunzione

di formale provvedimento di diniego della domanda e la conclusione del relativo procedimento.

Art. 11 - Ulteriori requisiti e presupposti ai fini dell'esercizio dell'attività

1. L'eventuale verifica effettuata in sede di procedimento autorizzatorio ai sensi del precedente art. 9 comma 2., del rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia, igienico -sanitaria e di sorvegliabilità dei locali agli effetti delle disposizioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, non esonera, in ogni caso, il titolare dell'autorizzazione dal rispetto, nel corso dell'esercizio dell'attività, delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, espressamente richiamate all'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.

Art. 12 - Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricezione, così come risulta dalla data di apposizione del protocollo generale dell'amministrazione.
2. Nel caso di domanda carente o incompleta, per la quale sia stata data la notizia di cui al comma 1. del precedente art. 6, si considera valida, ai fini dell'esame della stessa, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla relativa regolarizzazione.

Art. 13 - Termini di formazione del silenzio-assenso

- I. I termini di formazione del silenzio-assenso decorsi i quali, in assenza della comunicazione di un provvedimento di diniego, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta, sono così determinati:
 - a) procedimenti inerenti l'apertura di nuovi esercizi: sessanta giorni;
 - b) procedimenti inerenti il trasferimento di sede: sessanta giorni;
 - c) procedimenti inerenti l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione: sessanta giorni.

Art. 14 - Termine di conclusione del procedimento

- I. Il termine di conclusione dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 8, comma 1, è stabilito in sessanta giorni.

Art. 15 - Denunce di inizio attività

1. Per le attività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
2. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione precedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni.

Art. 16 - Disciplina del subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3., della legge regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia da parte del subentrante. L'ufficio non procede al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1., l'amministrazione comunica all'interessato, sussistendone le condizioni, che la denuncia di subingresso è stata presentata in modo regolare.

Art. 17 - Controlli

1. L'avvio del procedimento e l'attività istruttoria della pratica, avvengono sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
 - a) all'effettuazione, a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali dei soggetti interessati;
 - b) all'effettuazione, a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Art. 18 – Definizione di superficie di somministrazione

1. La superficie di somministrazione di un esercizio disciplinato dalla legge regionale 14 del 2003 è l'area interna al locale destinata alla somministrazione, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
2. Si considera superficie aperta al pubblico l'area esterna al locale, scoperta o coperta, privata o pubblica detenuta in concessione o ad altro titolo, della quale l'esercente abbia continuativamente la disponibilità, purché contigua all'immobile, ovvero posta in prossimità del locale e munita di autorizzazione sanitaria annuale o stagionale.
3. Non costituisce superficie di somministrazione e, come tale, non soggetta al rilascio di autorizzazione per ampliamento o riduzione, quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e neppure la superficie non aperta al pubblico.

Art. 19 – Definizione di stagionalità

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 3, comma 7 della L.R. 14/2003 l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale varia da un minimo di 60 fino ad un massimo di 240 gg.
2. Nell'ambito del territorio comunale per "stagione" s'intende il periodo di tempo, dal primo marzo al 31 ottobre, durante il quale gli esercizi non muniti di

autorizzazione sanitaria "annuale" possono esercitare l'attività.

3. Ai fini commerciali non sono poste limitazioni di carattere temporale all'esercizio dell'attività; limitazioni possono sussistere solamente per ragioni sanitarie e di contenimento del consumo energetico.

Art. 20 - Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come definiti ai commi 3. e 4..
2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività.
3. Agli effetti dei commi 1. e 2., si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui ai commi 1. e 2., in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 21.
5. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo V, salvo che:
 - a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.;
 - b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
6. I trattenimenti musicali senza ballo effettuati in locali con capienza ed afflusso superiori a 100 persone, ovvero caratterizzati da modalità di svolgimento diverse da quelle indicate dal successivo art.21, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui agli artt.68 e 69 del T.U.L.P.S. nonché, laddove occorra, dell'art.80 dello stesso T.U.L.P.S.

Art. 21 - Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

- I. Agli effetti dell'art. 20, comma 4, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti nella superficie di somministrazione dell'esercizio e nella superficie aperta al pubblico, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie aperta al pubblico in aree esterne di cui all'art. 18;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico ai sensi dell'art. 18 e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto a quello normalmente praticato dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento effettuata in luoghi diversi da quelli in cui si svolge l'attività di somministrazione;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentita entro i limiti orari che sono stabiliti nell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003. Non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

Fermo restando quanto disposto dal Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico in materia di numero massimo di trattenimenti effettuabili nel corso dell'anno, nonché di limiti di emissioni sonora, i <<piccoli trattenimenti musicali senza ballo>> di cui al presente articolo, devono cessare entro l'orario stabilito da apposita ordinanza del Sindaco.

h) Utilizzo degli apparecchi da gioco

Durante l'orario di apertura è consentito l'uso degli apparecchi da gioco autorizzati (videogiochi, biliardini, flipper) a condizione che funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nel rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 22 - Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 20 e 21, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1., debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di

applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i locali medesimi come di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza.
4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art.23 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2003, nr. 14, il territorio comunale è considerato unica zona.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette o meno ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/2003, per tutto l'anno, dovranno svolgere un'attività giornaliera minima di otto ore e massima di ventidue ore.
3. E' esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle attività espressamente richiamate all'art. 2, comma 4, lett. a), b), c) e d) della citata Legge Regionale n. 14/2003, il cui esercizio avvenga entro i limiti espressamente previsti dalle specifiche leggi di settore.
4. E' altresì esclusa dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:
 - esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema e teatri ed altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è, in ogni caso, ad esse funzionalmente e logisticamente collegata;
 - mense aziendali, ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati ed esercizi similari;
 - attività svolte al domicilio del consumatore;
 - attività poste nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno di aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei mezzi di trasporto pubblico;
 - altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia comunque rivolto al pubblico indifferenziato, bensì, ad una cerchia di persone in qualche modo predeterminata ed individuabile.
5. L'esercente deve rispettare l'orario prescelto e deve rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. L'esercente ha altresì l'obbligo di comunicare l'orario prescelto al Comune, con nota scritta, inviata con un preavviso di almeno giorni 7 rispetto alla data di attuazione dell'orario prescelto.
6. L'esercente, fermo restando l'obbligo giornaliero di apertura minima, ha facoltà di effettuare chiusure intermedie dell'esercizio, nonché di effettuare, nel corso della settimana, una o più giornate di chiusura da indicarsi nel cartello di esposizione degli orari.

7. Nel caso se ne ravvisi la necessità, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, il Sindaco determina, con proprio atto, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.
8. All'ora di effettiva chiusura resa nota con le modalità precedentemente determinate, così come disposto dall'art.186 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
9. E' consentito derogare agli orari prefissati nelle giornate di Capodanno (notte tra il 31 dicembre ed il primo gennaio) e Ferragosto (notte tra il 14 e 15 agosto).
10. Gli esercizi di cui all'art.4, comma 5, lett.a) e c), della L.R. Emilia-Romagna 14/2003, possono effettuare la somministrazione unicamente in connessione con le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.

Art. 24 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalle legislazioni nazionale e regionale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 3 e 4 della L.R. Emilia Romagna 24 marzo 2004 n. 6:

Tipologia di violazione Regolamentare		Sanzione Amministrativa	
		<i>Minimo</i>	<i>massimo</i>
1	Art.21, comma 1, lett.c): svolgimento dei piccoli trattenimenti di cui all'art.12, comma 2, L.R. 14/03, in spazi diversi dalla superficie di somministrazione e dalla superficie esterna di cui all'articolo 18 del presente regolamento	500	3000
2	Art.21, comma 1, lett.d): esigere il pagamento di un biglietto di ingresso, ovvero maggiorare il prezzo delle consumazioni, nei pubblici esercizi dove si svolgono i piccoli trattenimenti di cui all'art.12, comma 2, della L.R. 14/03	500	3000
3	Art.21, comma 1, lett.f): per avere pubblicizzato i piccoli trattenimenti di cui all'art.12, comma 2, L.R.14/03, in luoghi diversi da quelli in cui si svolge l'attività di somministrazione.	100	600

Art. 25 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.